

# **COMUNE DI BUCCINO**

(Provincia di Salerno)
Piazza municipio, 1 - 84021 BUCCINO - (SA)
PEC: utc@pec.comune.buccino.sa.it

## ORDINANZA N. <u>40</u>/2020 DEL <u>30/03/606</u>つ

Ordinanza: Ulteriori misure per la prevenzione, il contenimento della diffusione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio comunale. Proroga termine ordinanze sindacali n. 6 del 16.03.2020 e n. 9 del 23.03.2020

## **IL SINDACO**

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".

**Visto**, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 08.03.2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**Visti** i successivi DPCM 9 marzo 2020 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 recanti Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento del contagio applicabili sull'intero territorio nazionale,

**Considerato** che i DPCM hanno come obiettivo di carattere generale evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità, evitando il formarsi di assembramenti di persone;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia all'interno del nostro ambito territoriale:

**Ritenuto** pertanto indispensabile adottare ulteriori misure, tese al contenimento dei contagi, in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati e nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

Vista l'Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania che ha prorogato al 15 aprile 2020 le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019 adottate con precedenti ordinanze presidenziali;

#### Richiamate:

 L'Ordinanza Sindacale n. 6 del 16.03.2020 con la quale è stata disposta la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale fino al giorno 3 aprile compreso;  L'Ordinanza Sindacale n. 9 del 23.03.2020 con la quale è stata regolamentato, fino al giorno 5 aprile 2020, il calendario e l'orario di apertura delle attività commerciali consentite secondo il DPCM del 11 marzo 2020 e DPCM 22 marzo 2020:

**Ritenuto** di dover mantenere in vigore le disposizioni di cui alle ordinanze n. 6 e n. 9, almeno fino a tutto il 14 aprile 2020, allineandosi al nuovo termine dettato dall'ordinanza del PGRC n. 25/2020;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

### DISPONE

Che i termini indicati nelle ordinanze sindacali n. 6 del 16.03.2020 e n. 9 del 23.03.2020, rispettivamente indicati al giorno 3 aprile, ed al giorno 5 aprile, sono prorogati a tutto il 14 aprile 2020 compreso.

Pertanto

#### **ORDINA**

- la chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno 14 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di tre persone, nel RISPETTO ASSOLUTO delle disposizioni di cui ai DPCM del 8 e 9 marzo 2020;
- la sospensione, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

inoltre

- A tutte le attività commerciali a cui è consentita l'apertura secondo il DPCM del 11 marzo 2020 e DPCM 22 marzo 2020, <u>fino a tutto il 14 aprile</u>, salvo ulteriore differimento:
  - 1) di attenersi esclusivamente al seguente calendario di apertura:
    DAL LUNEDÌ AL SABATO: DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 19:00
    DOMENICA E FESTIVI: CHIUSO
  - 2) di incentivare e agevolare, ove possibile, la consegna a domicilio, che sarà effettuabile solo dalle ore 8:00 alle ore 19:00

Le limitazioni di cui alla presente ordinanza non si applicano, oltre che alle farmacie e parafarmacie che continueranno a mantenere i propri orari e turni di apertura, anche alle edicole, ai distributori automatici ed alle stazioni di rifornimento carburanti, compresi i self-service.

#### DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sulla Home Page del sito istituzionale www.comune.buccino.sa.it, al fine di consentire la maggiore divulgazione possibile alla cittadinanza e l'invio della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri e al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Buccino per l'attuazione della stessa. Avverso il presente provvedimento è possibile esperire riscorso entro i termini di legge, al TAR Campanta Statione Salerno ovvero, in alternativa, innanzi al

IL SINDACO dott. Nicola PARISI

Presidente della Repubblica.

Buccino, 30 marzo 2020.